

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

**Servizio 4 "Innovazione, modernizzazione e gestione
Integrata banche dati"**

U.O. 3 "Ufficio decertificazione e dematerializzazione"

Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

Telefono: 091/ 7073680 – telefax 091.7973218

Dirigente responsabile UO3 :D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello

recapito telefonico: 091/7073604- Fax: 091.7073509

e-mail : antonella.montagno@regione.sicilia.it

VADEMECUM: GUIDA alla AUTOCERTIFICAZIONE

Aggiornato al 25 novembre 2013

L'Ufficio Decertificazione e Dematerializzazione del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ha predisposto, ritenendolo un utile e agevole strumento a favore sia degli uffici che dei cittadini, un Vademecum illustrativo e informativo dei principali aspetti e possibilità offerte dalla normativa emanata nell'ambito della DECERTIFICAZIONE amministrativa.

Ciò in sintonia con le finalità e i principi ispiratori dell'intero impianto normativo delineato dal legislatore, impianto teso da una parte a sollevare i cittadini da alcuni obblighi documentali e dall'altra a snellire i percorsi burocratici semplificando le relative procedure con l'obiettivo ultimo di migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione favorendo itinerari progressivi di "Decertificazione" e di "Sburocratizzazione" dell'apparato amministrativo.

DECERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:

Per **DECERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA** si intende l'eliminazione dei certificati nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi, sull'assunto che non è possibile richiedere atti o certificati contenenti dati o informazioni già in possesso della stessa pubblica amministrazione.

La DECERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA si realizza:

- Con la consultazione diretta dei dati detenuti dalla stessa amministrazione precedente;
- Con l'acquisizione dei dati da parte della amministrazione precedente presso le amministrazioni certificanti in possesso dei dati certificabili;
- Con l'accettazione di dichiarazioni sostitutive o di certificazione o dell'atto di notorietà prodotte dall'interessato (autocertificazioni).

Con il termine di AUTOCERTIFICAZIONE si intendono quindi una serie di istituti giuridici, disciplinati dalle norme sulla documentazione amministrativa, che permettono al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza (certificato) con una propria dichiarazione resa nel rispetto di precise indicazioni e sotto la propria personale responsabilità.

Appare evidente come le misure adottate in materia di DECERTIFICAZIONE costituiscono un aspetto fondamentale della semplificazione amministrativa e contribuiscono in tal modo alla creazione di un modello di azione amministrativa basato sulla semplicità e sulla partecipazione dei cittadini.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Si richiamano di seguito le principali norme che disciplinano la materia:

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 " Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Art.15, c.1, Legge 12 novembre 2011, n. 183 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012);
- Direttiva n.14 del 22 dicembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183";
- Circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n.3 del 17 aprile 2012; n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012.

La normativa prima elencata ed ulteriori approfondimenti sono rinvenibili sia sul sito del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione raggiungibile all'indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/decertificazione---direttiva-n-142011/la-direttiva-del-ministro-per-la-pubblica-amministrazione-e-la-semplificazione.aspx> ;

sia sul sito della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale all'apposita pagina dedicata alla Decertificazione raggiungibile all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_AreaAffariGeneralibis/PIR_AreaAAGGUODecertificazione/PIR_Decertificazione

AMBITO di APPLICAZIONE

Ai sensi di quanto disciplinato dall'art.15, c. 1, della L. n.183/2011 dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, inerenti stati, qualità personali e fatti, **hanno validità e possono essere utilizzati solo nei rapporti tra privati.**

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi tali certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le pubbliche amministrazioni non possono più **né richiedere né accettare**, qualora siano prodotti di iniziativa dell'utente, atti o certificati contenenti informazioni già in possesso delle stesse pubbliche amministrazioni.

Le pp.aa. dovranno, pertanto, o **acquisire d'ufficio i dati** necessari o **accettare la dichiarazione sostitutiva** prodotta dall'interessato.

Le pubbliche amministrazioni in sede di rilascio dei certificati dovranno apporre, a pena di nullità del documento stesso, la seguente dicitura : **" Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"** (art. 40, c.2 del DPR 445/2000).

Il certificato contenente tale dicitura potrà essere utilizzato dagli interessati **solo** nei rapporti tra privati.

Ne consegue che gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi **sono tenuti** ad accettare le autocertificazioni. I soggetti privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione a meno che non **"vi consentono"** (art. 2 del DPR 445/2000).

Per gestori di servizi pubblici si intendono le aziende, enti o società che hanno in concessione servizi come ad es. i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc..

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio:

- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese nel rispetto delle disposizioni stabilite dal DPR 445/2000;
- la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- il rilascio di certificati privi della dicitura sopra riportata di cui all'art. 40, c.2 del DPR 445/2000;
- il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

COSA SI INTENDE PER:

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 definisce:

1) CERTIFICATO:

“il documento rilasciato da un amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”;

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE:

“il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato”;

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’:

“ il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza” del dichiarante stesso, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000.

SOGGETTI

Possono ricorrere all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:

- i cittadini italiani e dell’Unione europea, le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni e gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea;

- i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea ma regolarmente soggiornanti in Italia (in possesso di regolare permesso di soggiorno) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive **solo** per gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Ulteriori e specifiche informazioni concernenti stranieri ed immigrati sono rinvenibili sul sito del Ministero dell’Interno raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/>.

Per i soggetti minori di età le dichiarazioni sono sottoscritte dal genitore esercente la potestà.

Per i soggetti sottoposti a tutela o a curatela le dichiarazioni sono sottoscritte rispettivamente dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.

Per i soggetti che non sanno o non possono firmare la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale che ne accerterà l’identità e attesterà che la dichiarazione è stata resa in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

Per i soggetti che si trovano in una situazione di temporaneo impedimento per ragioni di salute un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli o, in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può rendere una dichiarazione nel suo interesse.

In questo caso la dichiarazione deve essere resa, specificando chiaramente l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, davanti a pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità della persona che rende la dichiarazione.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

In luogo dei certificati e degli atti di notorietà, solo nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, l'interessato può ricorrere alle "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" o alle "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

"Dichiarazioni sostitutive di certificazioni":

Consiste in una dichiarazione in carta semplice con firma non autenticata resa dall'interessato in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare i seguenti stati, qualità personali e fatti elencati espressamente e tassativamente dall'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- a) data e luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza ad ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

"Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà":

Consiste in una dichiarazione in carta semplice resa dall'interessato per comprovare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante nonché stati, qualità personali e fatti riguardanti altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza purché tale dichiarazione sia resa nell'interesse del dichiarante stesso.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non ricompresi nell'elencazione tassativa di cui all'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà però, a differenza dell'autocertificazione, deve essere :

- sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla;

OVVERO

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità legale.

Qualora la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene prodotta a una pubblica amministrazione ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. pensione, contributi ecc.) la firma deve essere autenticata.

Si può inoltre ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autenticare copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, copie di pubblicazioni o di titoli di studio o di servizio dichiarando la conformità all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale di una copia può essere apposta in calce alla copia stessa (artt. 19, 19 bis e 47 del DPR 445/2000).

Anche in questo caso se la dichiarazione non è sottoscritta davanti all'impiegato addetto a riceverla va allegata la copia del documento di identità.

Tali disposizioni si applicano anche per dichiarare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che per legge i privati devono obbligatoriamente conservare.

Documentazione mediante esibizione

I dati relativi a: cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi. In tal caso l'amministrazione procedente acquisisce la copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

Qualora il documento di identità o di riconoscimento non è in corso di validità i dati prima elencati possono essere ugualmente comprovati mediante esibizione del documento a condizione che l'interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Documenti di identità e di riconoscimento

In tutti i casi in cui è necessario il documento di identità lo stesso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente.

Sono equipollenti alla carta di identità:

- il passaporto;
- la patente di guida e la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d'armi;
- le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

MODALITA' DI INVIO

Tutte le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi **possono essere inviate oltre che per posta ordinaria anche per fax e per via telematica.**

Qualora inviate per via telematica le dichiarazioni sostitutive sono valide se:

- sono sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
- sono trasmesse dal sottoscrittore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare;
- sono trasmesse per via telematica previa scansione di copia della dichiarazione sottoscritta dall'interessato. In caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà va scansionata e inviata telematicamente anche la copia del documento di identità e/o riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico mediante l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 del DPR 445/2000).

VALIDITA' DEI CERTIFICATI e delle Dichiarazioni Sostitutive

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio fatte salve specifiche disposizioni di legge che ne stabiliscono una validità superiore.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI

Alcuni certificati NON possono essere sostituiti né con le autocertificazioni né con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

- certificati medici;
- certificati sanitari;
- certificati veterinari;
- certificati di origine,
- certificati di conformità CE;
- certificati di marchi o brevetti.

ESENZIONI FISCALI

Le dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni che dell'atto di notorietà sono esenti dall'imposta di bollo.

CONTROLLI

Al fine di evitare e scoraggiare un utilizzo scorretto, improprio o illecito delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte degli interessati, la norma impone – art. 71 del DPR 445/2000 - alle pubbliche amministrazioni riceventi tali dichiarazioni di effettuare idonei controlli sul contenuto delle stesse al fine di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni certificanti.

I prescritti **controlli sono eseguiti** dalle amministrazioni procedenti anche **a campione e IN TUTTI I CASI** in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentate dovessero contenere delle irregolarità o delle omissioni riscontrabili d'ufficio, non costituenti tuttavia falsità, il funzionario responsabile del procedimento ne informerà il soggetto interessato che sarà tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione.

E' importante sapere che nel caso in cui l'interessato, seppure informato, non dovesse procedere alla necessaria regolarizzazione e/o completamento il procedimento per il quale la dichiarazione è stata presentata non ha seguito.

L'amministrazione che riceve una richiesta di controllo dovrà rispondere entro 30 giorni. La mancata risposta entro il termine di 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

L'amministrazione che riceve una richiesta di controllo ai sensi dell'art. 71 può riscontrare la stessa:

- dando conferma scritta della corrispondenza tra quanto dichiarato e i dati e/o le informazioni in possesso della stessa amministrazione;

OVVERO

- rilasciando un certificato su cui va apposta la dicitura "Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

Qualora dalle risultanze del controllo dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, l'interessato decade dai benefici derivanti dal provvedimento adottato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NORME PENALI

I soggetti che ricorrono alle dichiarazioni sostitutive sono responsabili di ciò che dichiarano.

Qualora in sede di verifica sulla corrispondenza alla verità di quanto dichiarato dovessero risultare dichiarazioni false il responsabile del procedimento procederà alla segnalazione presso le competenti autorità giudiziarie.

E' utile precisare che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

CASI PARTICOLARI

Si richiamano, infine, alcuni casi particolari per i quali **non si applicano** le norme sull'autocertificazione:

Certificati rilasciati per l'estero: le previsioni contenute nel Testo Unico di cui al DPR 445/ 2000 si applicano solo tra amministrazioni dello Stato Italiano. Nel caso in cui un soggetto richieda il rilascio di un certificato da consegnare a un privato residente all'estero o ad un'amministrazione di un paese diverso dall'Italia, sul certificato va apposta la seguente dicitura "Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero". (Circolare del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 5 del 23 maggio 2012);

Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie: la medesima circolare ministeriale n.5 del 23 maggio 2012 ha precisato che gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni.

Pertanto, dietro richiesta degli interessati, le amministrazioni dovranno rilasciare i certificati da produrre nei procedimenti giurisdizionali apponendo la dicitura di cui all'art. 40, c.2 del DPR 445/2000: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il presente Vademecum è pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale alla pagina dedicata alla DECERTIFICAZIONE contestualmente alla circolare inoltrata agli uffici regionali ai fini dell'acquisizione d'ufficio dei dati e dell'effettuazione dei controlli di cui agli artt. 43 e art.71 del DPR 445/2000 (nota direttoriale n. 159557 del 3 dicembre 2013).

Nella medesima pagina WEB sono, altresì, disponibili i modelli di dichiarazioni sostitutive.

Le informazioni contenute nel presente Vademecum saranno oggetto di aggiornamenti e/o integrazioni in presenza di eventuali ed ulteriori novità normative e saranno resi noti, anche ai fini di una progressiva dematerializzazione dei documenti, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

Il dirigente UO 3

F.to Antonella Montagno Cappuccinello

Il Dirigente Generale

F.to L. Giammanco